



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Allegato D

Riconoscimento degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti di origine animale

1. Stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009

Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti degli operatori economici del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) che svolgono le attività di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

2. Ambiti particolari

2.1 Convalida dei metodi di trasformazione

Per gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) n. 142/2011, deve essere acquisita la convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte all'allegato XVI, capi I sezione II del Regolamento (UE) n. 142/2011.

2.2 Riconoscimento di impianti e stabilimenti dopo la concessione di un riconoscimento temporaneo

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 142/2011:

- se un impianto o stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3 viene successivamente autorizzato temporaneamente a trasformare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, tale impianto o stabilimento non può riavviare la trasformazione di materiali di categoria 3 senza prima ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 44 del suddetto regolamento;
- se un impianto o stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 2 viene successivamente autorizzato temporaneamente a trasformare materiali di categoria 1 o 2 conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009, tale impianto o stabilimento non può riavviare la trasformazione di materiali di categoria 2 senza prima ottenere il riconoscimento da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 44 del suddetto regolamento.

3. Modulistica

3.1 Operatori economici

Gli operatori economici interessati utilizzano la modulistica SUAPE per inoltrare alla autorità competente le istanze, notifiche e/o comunicazioni relative al riconoscimento degli stabilimenti.

La documentazione delle domande di riconoscimento degli stabilimenti (compresi i casi di estensione del riconoscimento con attività aggiuntive) come anche delle comunicazioni di ampliamento della tipologia di prodotti nell'ambito di attività già riconosciute, deve comprendere il **modulo E17** con gli allegati da esso previsti.

Nei casi di altre comunicazioni inerenti l'aggiornamento del riconoscimento, può essere utile includere, in aggiunta alla pertinente modulistica SUAPE, il **modulo E17** al fine di fornire esaustivamente le informazioni necessarie.

3.2 Autorità competente

L'autorità competente che effettua le ispezioni presso gli stabilimenti ed esprime il parere ai fini del riconoscimento condizionato o definitivo (compresi i casi di estensione del riconoscimento con attività



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

aggiuntive) utilizza il verbale di cui all'Allegato H "Verbale di sopralluogo - Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009".

Negli altri casi previsti dall'Allegato A, l'autorità competente che effettua l'ispezione in loco utilizza il vigente verbale previsto per i controlli ufficiali negli stabilimenti e impianti del settore SOA o, se ritenuto più opportuno, il verbale di cui all'Allegato H.